




EDUCAZIONE
ASSICURATIVA

GUIDA
PRATICA / 1

L'ASSICURAZIONE R.C. AUTO

ultimo aggiornamento
dicembre 2017



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21
00187 Roma - Italia

Telefono
+39 06 421331

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati
È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

Pubblicato *online* il 18 novembre 2013
Aggiornato al dicembre 2017

ISSN 2283-5415 (*online*)

indice



L'ASSICURAZIONE R.C. AUTO 3

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.1	Cos'è la r.c. auto	3
1.2	Cosa sono le garanzie accessorie	3
1.3	Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto r.c. auto	4
1.4	Diritti e doveri dell'assicurato	5
1.5	Da chi ti puoi assicurare	6
1.6	Come scegliere la compagnia di assicurazione	6
1.7	Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere	7
1.8	I contratti stipulati via telefono o via <i>internet</i>	8
1.9	Quali sono i documenti che attestano l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione	9
1.10	Quali sono le formule tariffarie r.c. auto	11
1.11	Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c. auto	11
1.12	Come si compone il premio r.c. auto	12
1.13	Cos'è il massimale di garanzia	12
1.14	Cosa sono la franchigia, l'esclusione e la rivalsa	13
1.15	Cos'è il <i>bonus malus</i>	14
1.16	Cos'è il periodo di osservazione	14
1.17	Com'è attribuita la responsabilità del sinistro	15
1.18	Come evolve la classe di merito	16
1.19	Quale è la durata di un contratto r.c. auto	17
1.20	È possibile richiedere sconti sulla tariffa?	18
1.21	Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze	19
	1.21.1 Il TuoPreventivatore	19
1.22	Come si conclude il contratto r.c. auto	20
1.23	Come pagare il premio	20
1.24	Cos'è l'attestato di rischio	21

indice

1.25	Obblighi delle imprese e nuove modalità di acquisizione dei dati dell'attestato di rischio	22
1.26	Quali sono gli obblighi del contraente in relazione all'attestato di rischio	23
1.27	Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio	24
1.28	Chi ha diritto di utilizzare l'attestato di rischio relativo a veicoli in <i>leasing</i> /noleggio a lungo termine	24
1.29	Come si rinnova un contratto r.c. auto	24
1.30	Come deve essere comunicata la variazione del premio	25
1.31	Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di assicurazione	25
1.32	Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto	26

COSA FARE PER... 27

2.1	Sospendere e riattivare la polizza	27
2.2	Conservare la propria classe di merito in caso di acquisto di ulteriore veicolo	28
2.3	Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo	28
2.4	Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro	29
2.5	Denunciare un sinistro	30
2.6	Richiedere il risarcimento	31
2.6.1	I tempi per ottenere il risarcimento	32
2.7	Richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri	33
2.8	Accedere al proprio Fascicolo di sinistro	35

COME PRESENTARE RECLAMO 37

MINI GLOSSARIO 38

L'ASSICURAZIONE R.C. AUTO

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.1 Cos'è la r.c. auto

La r.c. auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché - se persona diversa - il proprietario del mezzo contro il **rischio** di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del **veicolo**.

La **polizza** r.c. auto è un contratto assicurativo obbligatorio per legge (per saperne di più vedi il punto 1.4 "Diritti e doveri dell'assicurato").

1.2 Cosa sono le garanzie accessorie

Le **garanzie accessorie** sono delle coperture assicurative, non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza r.c. auto: **furto, incendio, cristalli, assistenza e atti vandalici** sono le più comuni.

In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona (in qualità di proprietario e/o di conducente) e il **veicolo** dai danni per i quali la polizza r.c. auto non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia.

Ogni garanzia accessoria copre l'assicurato dai danni causati o subiti in determinate situazioni.

Ad esempio, la garanzia **furto** copre i danni al **veicolo** dell'assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati, mentre la garanzia **incendio** copre i danni al **veicolo** derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.

È proprio sulle coperture accessorie alla r.c. auto che si possono trovare le maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è perciò fondamentale confrontare le diverse polizze valutando sia la misura del premio che il contenuto delle garanzie offerte.

Ad ogni modo per valutare la convenienza di una garanzia rispetto ad un'altra, tieni presenti le tue caratteristiche: come guidi, la frequenza con cui guidi e lo stato del **veicolo** che possiedi.

1.3 Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto r.c. auto

È possibile stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome (contraente) anche se il veicolo è di proprietà di altri.

Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume l'obbligo di pagare il **premio**. Non è detto che il contraente sia anche l'assicurato.

L'assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto ed è il **proprietario del veicolo** (registrato al **P.R.A.**). Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** in caso di locazione finanziaria. L'assicurato è titolare di tutti i diritti derivanti dalla **polizza** e quindi dell'interesse economico protetto.

Il terzo danneggiato è il soggetto che ha riportato un danno a seguito di un **sinistro** stradale. Non è considerato terzo e non ha diritto al **risarcimento** il conducente del **veicolo** responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel rapporto di *leasing*, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni**.

Il conducente, che può essere persona diversa dal proprietario, è il soggetto preposto alla guida del **veicolo** su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo e l'effettiva disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento, in caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli sia il danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

1.4 Diritti e doveri dell'assicurato

In Italia l'assicurazione r.c. auto è obbligatoria. In particolare:

- a. ogni veicolo a motore per poter circolare deve essere obbligatoriamente coperto da una assicurazione r.c. auto rilasciata da una **impresa** di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono disponibili nel sito www.ivass.it, nell'area "Per i Consumatori", all'interno della sezione "R.C. Auto", alla voce "Elenco delle imprese italiane o estere");

Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal Codice della strada.

- b. le imprese di assicurazione sono obbligate a prestare l'assicurazione r.c. auto: sono, infatti, tenute ad accettare le richieste di copertura da parte dei consumatori. L'eventuale rifiuto di rilasciare la **polizza** r.c. auto va immediatamente segnalato all'**IVASS** per gli accertamenti e le conseguenti iniziative di vigilanza. Le imprese hanno, infatti, l'obbligo di accettare la richiesta di copertura applicando le condizioni di **polizza** e le tariffe che hanno preventivamente stabilito e reso pubbliche (sui loro siti *internet* e nelle agenzie). Le imprese, tuttavia, prima di concludere il contratto possono verificare l'identità del contraente e dell'intestatario del **veicolo**, se persona diversa, e i dati contenuti nell'attestato di **rischio** (per saperne di più vedi il punto 1.24 "Cos'è l'attestato di rischio") per poter attribuire la corretta classe di merito. Qualora la **compagnia**, una volta stipulato il contratto, accertasse che il contraente non aveva diritto alla classe di merito che gli è stata assegnata, potrà procedere a rettifica, applicando i conseguenti correttivi tariffari.
- Le imprese non possono condizionare il rilascio della **polizza** r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altro contratto, tranne che nel caso di **polizza** con clausola di "franchigia a recupero garantito" (per saperne di più vedi il punto 1.14 "Cosa sono la franchigia, l'esclusione e la rivalsa").



1.5 Da chi ti puoi assicurare

La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può avvenire direttamente presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e nell'Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.

1.6 Come scegliere la compagnia di assicurazione

Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione/abilitazione rilasciata dall'Istituto.

Sul sito dell'IVASS, nell'area "Per i Consumatori", tra i "Quick Link" alle voci "Albi imprese", sono riportati gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia. Nella stessa area e sempre tra i "Quick Link", puoi consultare gli "Elenchi imprese r.c.auto e natanti".

Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della **compagnia** corrisponda **esattamente** ad una di quelle presenti nei suddetti Albi/Elenchi.

Qualora la tua scelta ricada su una impresa estera con sede in un Paese dell'Unione Europea, devi tener presente che la legislazione applicabile al contratto, obbligatoriamente indicata nella Nota informativa, deve essere quella italiana.

Nell'area "Per i consumatori" del sito www.ivass.it, sempre tra i "Quick Link", è disponibile l'"Elenco Avvisi Casi di Contraffazione", costruito sulla base delle segnalazioni pervenute all'Istituto.



Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza, ossia tramite telefono o *internet* (per saperne di più vedi il punto 1.8 “I contratti stipulati via telefono o via *internet*”), ti segnalo che ti deve essere comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale.

Per saperne di più vedi il regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicato nel sito dell'IVASS.

1.7 Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere

La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può avvenire anche attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:

- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sezione E);
- i produttori diretti delle imprese (sezione C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sezione D) e i loro collaboratori (sezione E).

Ti segnalo che gli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali di un intermediario iscritto non hanno l'obbligo di iscrizione al RUI, mentre gli intermediari comunitari hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco annesso al RUI.

In occasione del primo contatto l'intermediario deve consegnarti un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione della proposta, ti deve consegnare una dichiarazione dalla quale risultino i suoi dati essenziali (nome, cognome, recapito telefonico, denominazione della società per la quale opera, etc.).

Verifica sempre che l'intermediario con il quale entri in contatto sia iscritto in una delle sezioni del RUI o nell'Elenco annesso, pubblicati nel sito dell'IVASS dell'IVASS (nell'area “Per i consumatori”, tra i “Quick Link”, alla voce “Registro Unico Intermediari).

Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell'IVASS.

Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sempre la qualifica professionale dell'intermediario e il rapporto che intrattiene con l'impresa che offre la prestazione.

In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate *multilevel marketing* o *network marketing*, in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti della rete che egli stesso ha arruolato.

I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.

La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica predisposta dall'**impresa** ed il contenuto delle proposte di assicurazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.

All'atto dell'accettazione della proposta o al momento della trasmissione della **polizza** definitiva, ti deve essere indicato, per iscritto, la struttura o il numero verde cui puoi rivolgerti per ottenere l'assistenza post-vendita (per saperne di più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell'IVASS).

1.8 I contratti stipulati via telefono o via internet

Se concludi un **contratto** a distanza (es. *telemarketing* o tramite *internet*) ricorda che prima della stipulazione ti dovranno essere forniti (e quindi potrai pretendere) le informazioni e i documenti che acquisiresti presso un punto vendita dell'impresa o un intermediario assicurativo, ossia:

- a. l'informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, con i dati essenziali degli intermediari (ad es. numero e data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi, con indicazione della qualità con la quale opera;



potenziali situazioni di conflitto di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in un'impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione];

b. le seguenti informazioni:

- le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
- l'ammontare del **premio** totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza;
- le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale;
- le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che, comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l'impresa è tenuta ad inviarti il contratto stesso per la sottoscrizione.

Nel caso di vendita tramite *call center* hai sempre diritto a essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell'intermediario quali, ad esempio, l'obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa (per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell'IVASS).

Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.

1.9 Quali sono i documenti che attestano l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione

L'adempimento dell'obbligo di assicurazione è attestato dalla polizza e dal certificato di assicurazione.

Il **certificato di assicurazione**, è il documento, rilasciato dalla compagnia, dal quale risultano la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, la targa o, in assenza di questa, i dati del telaio e del motore, il periodo di assicurazione per il quale l'assicurato ha pagato il premio.

Per saperne di più vedi il punto 1.22 "Come si conclude il contratto r.c. auto".

È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli ed esibirlo a richiesta delle Autorità e di una eventuale controparte, in occasione di un sinistro.

Sino al 18 ottobre 2015, a seguito del pagamento del premio, veniva emesso anche il contrassegno. Si trattava di un tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio. Doveva essere esposto in modo ben visibile dall'esterno del veicolo con lo scopo di agevolare i terzi danneggiati nell'identificazione della compagnia del responsabile dell'incidente. Oggi ciò non è più necessario perché un controllo più efficace della copertura assicurativa viene effettuato elettronicamente mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile.

La dematerializzazione del contrassegno contribuirà a ridurre se non ad eliminare il fenomeno, molto diffuso nel nostro Paese, della falsificazione dei documenti assicurativi.

Nel quadro del nuovo sistema, le compagnie di assicurazione trasmettono, in tempo reale, a una "banca dati delle coperture assicurative" (SITA) le informazioni relative ad ogni polizza r.c.auto, nuova o rinnovata. Tali dati possono essere incrociati con quelli registrati dalla Motorizzazione Civile nella citata "banca dei veicoli immatricolati". Ciò consente: all'assicurato di circolare subito dopo la stipula del contratto senza dover attendere, come in passato, la mezzanotte del giorno di pagamento del premio; alle Forze dell'Ordine di accertare telematicamente e con immediatezza se il veicolo che intendono controllare è regolarmente assicurato o è sprovvisto di assicurazione.

In caso di incidente, ad oggi ogni assicurato può acquisire la denominazione della compagnia di controparte chiedendo all'altro conducente l'esibizione del certificato di assicurazione, della polizza o della quietanza di pagamento del premio.

Si stanno tuttavia diffondendo nel mercato offerte di app che consentono anche all'assicurato che disponga del numero di targa del veicolo responsabile, parzialmente o totalmente, del sinistro di verificarne i dati assicurativi con modalità analoghe a quelle utilizzate dalle Forze dell'ordine.

1.10 Quali sono le formule tariffarie r.c. auto

Le coperture r.c. auto non sono tutte uguali; per le autovetture, per i ciclomotori e i motocicli la legge prevede che i contratti di assicurazione siano obbligatoriamente stipulati in base:

- alla formula c.d. **bonus malus** (per saperne di più vedi il punto 1.15 “Cos’è il *bonus malus*”) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
- a clausole di **franchigia** (per saperne di più vedi il punto 1.14 “Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”) che prevedono un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.

Sono inoltre possibili formule miste fra le due tipologie. Per le altre categorie di veicoli, oltre alla *bonus malus* e alla formula con franchigia, sono invece possibili altre formule tariffarie (tariffa fissa, *pejus*, ecc.).

1.11 Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c. auto

Prima di sottoscrivere il contratto hai diritto che ti venga consegnato, presso le sedi o i punti vendita dell’impresa, il Fascicolo informativo che comprende la Nota informativa, le condizioni contrattuali e il modulo di polizza; lo puoi consultare anche nei siti *internet* delle imprese, ove è obbligatoriamente pubblicato.

Per valutare la convenienza del prodotto che ti viene offerto devi tener conto non solo del premio di tariffa (per saperne di più vedi il punto 1.12 “Come si compone il premio r.c. auto”), ma anche dei massimali di garanzia (per saperne di più vedi il punto 1.13 “Cos’è il massimale di garanzia”) e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa (per saperne di più vedi il punto 1.14 “Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”).

Presta particolare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto (per saperne di più vedi il punto 1.2 “Cosa sono le garanzie accessorie”) che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla r.c. auto, anche se solitamente prestate insieme con essa.

1.12 Come si compone il premio r.c. auto

Il premio, che costituisce di regola condizione di efficacia della garanzia, rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e si compone di diversi elementi:

- il **premio puro**, ossia quella parte del **premio** che viene calcolata dall'impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere;
- il **premio di tariffa**, ossia la somma del **premio puro** e dei caricamenti, cioè dei costi che l'**impresa** deve sostenere per la gestione della **polizza**;
- il **premio lordo**, ossia l'importo che il contraente deve effettivamente versare all'**impresa**, che si ottiene aggiungendo al **premio** di tariffa le imposte che possono variare, a seconda della provincia (l'aliquota base, fissata al 12,5% può variare in aumento o in diminuzione fino a un massimo di 3,5 punti percentuali).

Il premio r.c. auto varia in funzione di molteplici parametri e può differire da compagnia a compagnia anche in misura significativa.

Solitamente viene calcolato in base a statistiche su anni precedenti (frequenze e costi medi dei sinistri) e a fattori c.d. di personalizzazione (la condotta su strada, il numero di incidenti in cui si è stati coinvolti); gli altri elementi che le compagnie utilizzano sono: la potenza del **veicolo** e la sua alimentazione, la provincia di immatricolazione del **veicolo**, le informazioni personali sull'assicurato, con particolare riferimento all'età e alla professione, alle modalità di utilizzo del **veicolo** assicurato.

Ti ricordo che di recente, in conformità alle Direttive comunitarie, tra i fattori di personalizzazione tariffaria non può più essere utilizzata la differenza di genere.

1.13 Cos'è il massimale di garanzia

È la somma massima che l'**impresa** è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è stabilita dall'impresa in funzione dell'entità del **premio**. Il **Codice delle Assicurazioni** ne fissa il limite minimo (al di sotto del quale le imprese non possono scendere) in € 6.070.000 per i danni alle persone e € 1.220.000 per i danni alle cose (c.d. massimale minimo di legge).

Per i veicoli a motore con più di otto posti i massimali minimi sono pari ad € 15.000.000 per i danni alle persone ed € 1.000.000 per i danni alle cose.

1.14 Cosa sono la franchigia, l'esclusione e la rivalsa

La **franchigia** è una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un **premio** più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico (e quindi a restituire alla **compagnia**) di una parte del costo del sinistro liquidato dall'**impresa** al terzo danneggiato. Al fine di rendere più agevole per l'impresa il recupero della franchigia, può essere prevista la clausola di **franchigia a recupero garantito**, in base alla quale l'impresa stessa può legittimamente prevedere contrattualmente, in abbinamento alla **polizza** r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce, in caso di pagamento di un sinistro per un importo che eccede il valore della franchigia, il recupero della parte di risarcimento a carico del proprio assicurato.

Le **esclusioni** e le **rivalse** sono clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del **rischio**, e quindi il **risarcimento**, in caso di sinistro.

I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle compagnie e generalmente si riferiscono agli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente.

In presenza di tali limiti la **compagnia** è comunque obbligata a liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato.

Occorre prestare particolare attenzione alle polizze che prevedono la "guida esclusiva"; in questi casi, infatti, la copertura è limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto: se l'incidente è provocato da un conducente diverso, la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti del contraente per l'importo pagato al danneggiato.

Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal tuo contratto, che sono indicate nella Nota informativa precontrattuale.

Per una scelta realmente consapevole confronta i prezzi dei preventivi, tenendo conto della presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.

Ricorda inoltre che la copertura r.c. auto non comprende il risarcimento dei danni subiti dall'assicurato responsabile del sinistro (per questa garanzia esistono delle coperture accessorie, ad es. **infortunio del conducente).**

1.15 Cos'è il *bonus malus*

È il sistema di tariffazione più utilizzato per le autovetture, per i motocicli e per i ciclomotori.

Più bassa è la classe di *bonus malus* più economica è la **polizza**. La variazione del **premio** ad ogni scadenza annuale (in aumento o in diminuzione) è funzione della classe di merito assegnata al contratto, che migliora (*bonus*) o peggiora (*malus*) rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale del conducente che siano stati pagati dall'impresa, anche solo a titolo parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.

Per saperne di più vedi il punto 1.16 "Cos'è il periodo di osservazione".

Nel periodo di osservazione viene quindi valutata la virtuosità del guidatore.

Se, in tale periodo, l'automobilista non ha causato incidenti, normalmente scenderà di una classe di merito (*bonus*) ottenendo una riduzione sul **premio** assicurativo per l'anno successivo; se invece ha causato incidenti, retrocederà almeno di due classi di merito (*malus*) e subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza.

Per saperne di più vedi i punti 1.17 "Com'è attribuita la responsabilità del sinistro" e 1.18 "Come evolve la classe di merito".

Il *malus* è applicato anche in caso di sinistro con responsabilità paritaria dei conducenti allorquando venga pagata una quota di sinistro che, sommata alle quote di responsabilità paritaria eventualmente attribuite nei cinque anni precedenti ed annotate nell'attestato di **rischio**, determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità complessiva di almeno il 51% (c.d. responsabilità cumulata).

1.16 Cos'è il periodo di osservazione

È il periodo temporale nel corso del quale viene valutata la condotta di guida del conducente del veicolo: inizia il giorno della decorrenza della copertura e termina 60 giorni prima della scadenza annuale.

Per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.

1.17 Com'è attribuita la responsabilità del sinistro

Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%. Nei sinistri con più di due veicoli, responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti coinvolti.

L'accertamento della responsabilità principale a carico di uno dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a titolo parziale, legittima l'impresa ad applicare immediatamente il *malus* al contratto relativo al veicolo condotto dal soggetto individuato come responsabile principale; la quota di responsabilità non principale accertata a carico dell'altro o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza (né ad applicazione del *malus* né ad annotazione nell'attestato di rischio).



Qualora sia stato effettuato un pagamento parziale di un sinistro con responsabilità principale, con conseguente penalizzazione della classe di merito, gli ulteriori pagamenti parziali riferiti al medesimo sinistro non determinano alcuna ulteriore penalizzazione della classe di merito.

L'accertamento di un **concorso di colpa paritario** a carico dei conducenti (e relativo pagamento, anche solo parziale, del sinistro) non determina l'applicazione del *malus* per i contratti relativi ai veicoli coinvolti (due o più), ma soltanto l'annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti. L'annotazione è effettuata per verificare se nel periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà il *malus* al primo pagamento (anche parziale).

Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla prima annotazione, inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse essere nuovamente coinvolto in un sinistro con corresponsabilità paritaria del conducente.

Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza naturale se entro 5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. In tal caso la quota o le quote di corresponsabilità paritaria annotate nei 5 anni vengono cancellate.

1.18 Come evolve la classe di merito

L'evoluzione della classe di merito avviene in base ad una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (c.d. "classi di merito interne").

Per garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese, l'IVASS ha introdotto la **classe di merito di conversione universale (CU)** che si articola in 18 classi, dove la 1 è assegnata ai più meritevoli e la 18 ai più sinistrosi.

Nell'attestato di **rischio** le imprese annotano, oltre alla classe di merito di assegnazione interna, anche la corrispondente **CU**.

Per saperne di più vedi il punto 1.24 "Cos'è l'attestato di rischio"

Al veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al P.R.A.) viene convenzionalmente assegnata la CU 14.

Qualora il passaggio di proprietà avvenga da parte di una pluralità di intestatari a favore di uno soltanto di essi, la compagnia (anche se diversa dalla precedente) è tenuta a riconoscere, a quest'ultimo, la CU già maturata sul veicolo.



Lo stesso principio si applica alla successione tra coniugi in comunione di beni, alla vendita del veicolo intestato ad uno dei coniugi in comunione di beni e trasferimento del relativo contratto su veicolo di proprietà dell'altro coniuge; ciò in quanto in entrambi i casi il passaggio di proprietà ha carattere solo formale in virtù del regime di comunione patrimoniale esistente tra i coniugi.

La tabella seguente indica come evolve annualmente la posizione dell'assicurato nella CU in funzione dei sinistri pagati nel periodo di osservazione.

CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

Classe di merito di partenza	0 sinistri in un anno	1 sinistro in un anno	2 sinistri in un anno	3 sinistri in un anno	4 sinistri o più in un anno
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

In mancanza di sinistri l'assicurato ottiene il *bonus* che gli consente di salire di una classe di merito; nel caso di uno o più sinistri nel periodo di osservazione il *malus* ha un effetto significativamente peggiorativo (per saperne di più vedi l'allegato 2 al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell'IVASS).

1.19 Quale è la durata di un contratto r.c. auto

La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio; la scadenza è indicata nel certificato di assicurazione.

È possibile l'emissione di polizze con durata inferiore all'anno (c.d. "provvisorie"), in particolare per i veicoli con targa provvisoria e per quelli che circolano per prova, collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della polizza.

È vietato il rinnovo automatico della copertura, ma è previsto un periodo di "tolleranza" di 15 giorni oltre la data di scadenza, durante il quale la compagnia continua a rispondere dei sinistri causati dall'assicurato.

Decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il periodo di tolleranza consente all'assicurato di valutare le diverse offerte presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla.

La c.d. legge concorrenza, ha esteso il divieto di tacito rinnovo alle polizze di assicurazione accessorie abbinate alla polizza r.c.auto. Anche per tali garanzie, come per la copertura r.c.auto, non è quindi più necessario, prima della scadenza, comunicare all'impresa l'eventuale volontà di disdetta.

In caso di **furto del veicolo** la validità della garanzia cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tal caso la compagnia deve rimborsarti la quota parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia. Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il proprietario dovrà stipulare una nuova polizza r.c. auto (e gli verrà attribuita la CU di ingresso, ossia la 14).

Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su quest'ultimo potrà trasferire la stessa classe di merito del veicolo rubato.

1.20 È possibile richiedere sconti sulla tariffa?

Nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato via internet deve contenere l'avvertenza circa la possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario stesso.

La compagnia e gli intermediari assicurativi, oltre agli sconti sul premio di tariffa che possono volontariamente prevedere a fini commerciali, in presenza di determinate condizioni, eventualmente offerte (e accettate dai propri clienti), sono tenuti ad applicare obbligatoriamente gli sconti recentemente previsti dalla c.d. legge concorrenza, che verranno quantificati in base a modalità e criteri regolamentati dall'IVASS. Si tratta, in particolare dell'accettazione di una o più delle seguenti proposte:

- ispezione del veicolo prima della sottoscrizione della polizza;
- installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti;
- installazione del dispositivo c.d. alcolock;
- residenza dell'assicurato nelle province a maggiore tasso di sinistrosità, in assenza di sinistri negli ultimi quattro anni e con installazione di scatola nera.

1.21 Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze

La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è importante.

Nei punti vendita delle imprese e nei relativi siti *internet* è possibile ottenere, anche in forma cartacea, preventivi personalizzati; sono gratuiti e vincolano per almeno 60 giorni le imprese che li forniscono.

I preventivi (come anche le polizze) devono indicare il premio di tariffa, la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario, l'eventuale sconto applicato dall'impresa e/o dall'intermediario.

1.21.1 Il TuoPreventivatore

La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è importante.

Un pratico strumento *on line* per confrontare i premi delle polizze offerte dal mercato è il **TuoPreventivatore**: si tratta di un servizio gratuito, realizzato dall'IVASS in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante il quale è possibile confrontare e ricevere via e-mail, dopo aver compilato con i propri dati i campi richiesti, l'elenco, in ordine di convenienza economica, dei preventivi r.c. auto forniti dalle compagnie che offrono tali coperture.

Il servizio garantisce l'anonimato di chi lo utilizza. Il **TuoPreventivatore** lo puoi trovare direttamente all'indirizzo: www.tuopreventivatore.it oppure sui siti dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (nelle rispettive Home page agli indirizzi www.ivass.it e www.sviluppoeconomico.gov.it).

I preventivi ottenuti con questo strumento sono vincolanti per le imprese (se hai dato informazioni corrette) per almeno 60 giorni: quello ottenuto tramite il TuoPreventivatore è il prezzo massimo (fatti salvi eventuali sconti) che l'impresa potrà chiederti alla stipula del contratto.

Prima di concludere il contratto prendi comunque visione dei diversi Fascicoli informativi per effettuare la valutazione complessiva del prodotto e per confrontare le garanzie offerte, le clausole, le esclusioni, ecc., con quelle delle altre proposte presenti sul mercato.

1.22 Come si conclude il contratto r.c. auto

Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione della polizza e, solo una volta pagato il premio, la compagnia emette il certificato di assicurazione che attesta il periodo di durata della garanzia, dalla sua decorrenza alla scadenza.” (per saperne di più vedi il punto 1.9 “Quali sono i documenti che attestano l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione”).

Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite alla compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto, nonché il mancato invio di documenti richiesti, possono legittimare il recesso dal contratto da parte della compagnia stessa e, in ogni caso, un ricalcolo del premio.

1.23 Come pagare il premio

Il premio può essere pagato con diverse modalità e la quietanza è la prova di avvenuto pagamento (generalmente nella r.c. auto il rilascio del certificato di assicurazione vale quale quietanza).

Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare intestato all’impresa, oppure all’intermediario espressamente in tale qualità (ad esempio, assegno intestato a: *Mario Bianchi, agente dell’Alfa Assicurazioni S.p.A.*), ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l’intermediario o l’impresa.

Qualora tu decidessi di pagare in contanti, presta la massima attenzione e pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata.

Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali, a seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie dell’impresa. In questo caso considera il costo aggiuntivo di frazionamento che generalmente viene applicato. All’atto della conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati, oltre ai documenti sopra indicati, il modello per la **richiesta di risarcimento** del danno e il **modulo di denuncia**, ossia il c.d. modulo blu di constatazione amichevole (per saperne di più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).

Per conoscere le modalità di pagamento del premio è comunque opportuno leggere attentamente quanto contenuto nelle condizioni contrattuali.

1.24 Cos'è l'attestato di rischio

È il documento, utilizzato nel sistema *bonus malus*, che rappresenta la storia dei sinistri occorsi al veicolo, indipendentemente dal suo conducente.

Nell'attestato di **rischio** vengono riportati i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e pagati dall'**impresa**, anche a titolo parziale; è specificata la tipologia del danno liquidato e indicati i sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché i sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei conducenti stessi.

L'attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito "interne"), che premia o penalizza in modo diverso la sinistrosità pregressa.

Per saperne di più vedi il punto 1.15 "Cos'è il *bonus malus*".

Nell'attestato viene inoltre indicata la corrispondente **CU**, calcolata in base alla scala *bonus malus* comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all'assicurato omogeneità di valutazione allorché passi da una **compagnia** ad un'altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna di esse. È infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di **rischio**, cambiare **compagnia** e conservare la propria storia assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa ovvero valorizzata la condotta di guida virtuosa.

A seguito della dematerializzazione dell'attestato di rischio, dal 1° luglio 2015 il documento non è più cartaceo ma telematico.

Questa innovazione mira a contrastare il fenomeno della falsificazione dei documenti assicurativi e, in particolare, della compravendita di false attestazioni.

A tale fine, le compagnie alimentano la "banca dati degli attestati di rischio" gestita dall'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, sotto il controllo dell'IVASS e sono obbligate a consultarla prima di emettere ogni polizza r.c.auto. Con il nuovo sistema è stata eliminata la necessità per l'assicurato di presentare, a un'eventuale nuova compagnia, il proprio documento cartaceo in fase di stipula del contratto.

1.25 Obblighi delle imprese e nuove modalità di acquisizione dei dati dell'attestato di rischio

Ricorda che la compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve trasmettere al contraente (o, se persona diversa, al proprietario, usufruttuario, acquirente del veicolo a rate o utilizzatore in leasing) una comunicazione recante l'avviso della scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la nuova annualità.

Tale obbligo di comunicazione è previsto qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati.

Nell'occasione, le compagnie sono anche tenute a far conoscere la situazione aggiornata dell'attestato di rischio. L'obbligo si ritiene assolto anche con la messa a disposizione del documento telematico in un'area riservata del sito web dell'impresa. Ciascun contraente può in tal modo accedere alla propria posizione assicurativa previa richiesta delle credenziali di accesso all'area riservata.

La compagnia, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del proprio sito internet e in sede di sottoscrizione del contratto, rende note la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive che, a scelta del contraente, sono attivabili su richiesta (posta elettronica, app per smartphone o tablet e social network).

È anche possibile ottenere una copia cartacea dell'attestato dall'impresa o dall'intermediario assicurativo a cui eventualmente ci siamo rivolti. Tieni presente, però, che il cartaceo ha valore solo informativo e non è più un documento valido ai fini della stipula del contratto. La polizza, infatti, viene emessa sulla base dei dati risultanti dall'attestato digitale memorizzato nella banca dati, consultando la quale la nuova compagnia è in grado di verificare, prima della conclusione del contratto, le informazioni necessarie per poter attribuire la corretta classe di merito e la tariffa corrispondente.

Analoghi obblighi di comunicazione da parte delle compagnie sono previsti:

- in caso di **sospensione del contratto**, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza, successiva alla riattivazione.

- in caso di **furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione** del veicolo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto (per saperne di più vedi il punto 1.16 "Cos'è il periodo di osservazione").
- in caso di **vendita del veicolo**, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anziché cederlo all'acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.

Qualora il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del periodo di osservazione (cioè prima di due mesi antecedenti la scadenza annua del contratto) o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a trasmettere al contraente (o a uno degli altri soggetti sopra elencati) l'attestato di rischio.

Fatto salvo quanto sopra, il contraente (o uno degli altri soggetti sopra elencati) può consultare o richiedere in ogni momento, anche in corso di contratto, l'attestato di rischio. In tal caso il documento (accessibile da web o trasmesso telematicamente o la sua copia cartacea) sarà quello relativo all'ultima annualità conclusa al momento della richiesta."

Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l'attestato deve essere trasmesso o reso accessibile a quest'ultimo.

1.26 Quali sono gli obblighi del contraente in relazione all'attestato di rischio

Dal 1° ottobre 2015, a seguito della dematerializzazione dell'attestato di rischio introdotta dalla nuova normativa, se vuoi assicurare il tuo veicolo con una nuova impresa, non è più necessario, all'atto della sottoscrizione del contratto, consegnarle l'attestato di rischio della compagnia con la quale eri in precedenza assicurato. Non correrai in nessun caso il rischio di veder assegnato il nuovo contratto alla CU più penalizzante, ossia la 18, come succedeva prima in assenza di tale documento (per saperne di più vedi i punti 1.15 e 1.24)."

1.27 Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio è valido 5 anni; in caso di documentata cessazione del rischio assicurato (per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà) o in caso di sospensione del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per 5 anni. Ciò vuol dire che il contraente ha diritto di conservare la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito qualora entro 5 anni stipuli un nuovo contratto, presso la stessa o altra impresa, in relazione ad altro veicolo di proprietà (nei casi di documentata cessazione del rischio) o in relazione al medesimo veicolo (nei casi di sospensione).

Per saperne di più vedi il punto 2.1 "Cosa fare per... Sospendere e riattivare la polizza".

1.28 Chi ha diritto di utilizzare l'attestato di rischio relativo a veicoli in *leasing*/noleggio a lungo termine

Nei contratti di *leasing* o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l'utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, chiedere di mantenere l'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato.

Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o altro veicolo di proprietà.

L'impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestato dopo aver verificato l'effettiva utilizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l'attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraente (società di *leasing* o di noleggio). La disposizione mira a garantire all'utilizzatore del veicolo la possibilità di trasferire sul medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o su altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il *leasing* o il noleggio ed evitare così l'assegnazione alla classe d'ingresso.

1.29 Come si rinnova un contratto r.c. auto

Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti r.c. auto la clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale. L'**impresa** deve, tuttavia, garantire le coperture almeno per i successivi 15 giorni (conservazione per legge del "periodo di tolleranza").

L'impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

Per la stipula di un nuovo contratto sarà quindi necessaria una nuova manifestazione di volontà, presso la stessa o una diversa **impresa** assicurativa.

1.30 Come deve essere comunicata la variazione del premio

La **compagnia** deve avvisare il contraente prima della scadenza annuale del contratto, fornendo almeno 30 giorni prima informazioni sul premio per la nuova annualità e i dati aggiornati dell'attestato di rischio: informazioni sul premio per la nuova annualità: la compagnia potrà fornire direttamente il dettaglio delle singole componenti della variazione del **premio** rispetto all'annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione della classe di merito), oppure invitare il contraente a consultare il sito o a rivolgersi all'agente/punto vendita/*call center*, i quali sono tenuti a fornirti le informazioni.

Per saperne di più vedi il regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 pubblicato nel sito dell'IVASS.

1.31 Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di assicurazione

Il contraente, qualora intenda cambiare **impresa**, non ha l'obbligo di comunicare la disdetta. Pertanto, alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, e delle eventuali garanzie accessorie, sarai libero di rinnovare le coperture con la stessa impresa o di stipulare una nuova **polizza** con un'altra impresa assicurativa.

1.32 Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto

Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di contratto e scelga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di tua proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal trasferimento di proprietà.

Per effetto della cessazione del **rischio** hai diritto alla restituzione della parte di **premio** pagata e non goduta, dopo aver restituito alla compagnia il certificato di assicurazione.

Da tale importo sarà però detratta una somma pari all'imposta pagata dalla compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Hai diritto alla restituzione della parte di **premio** pagata e non goduta (sempre al netto dell'imposta pagata dalla **compagnia** e del contributo al S.S.N.) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non ne sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione del veicolo).

In caso di **furto** del veicolo, hai diritto al rimborso della parte di **premio** pagata e non goduta (anche in questo caso al netto dell'imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.

ATTENZIONE!

Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria r.c. auto con il premio relativo all'assicurazione contro il furto del veicolo (che è volontaria), solitamente offerta come garanzia accessoria alla prima, che è comunque dovuto per l'intera annualità. Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto. Ciò vale anche per le altre garanzie accessorie.

COSA FARE PER...

2.1 Sospendere e riattivare la polizza

Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo, puoi richiedere la sospensione della polizza.

Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sottoscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di **premio**.

Non tutti i contratti offrono la possibilità della sospensione della garanzia e spesso prevedono un periodo minimo, che può variare da impresa a impresa, perché tale facoltà possa essere esercitata.

Fai attenzione alla durata massima del periodo di sospensione prevista nel contratto, che in genere è di un anno.

Quando sospendi il contratto di assicurazione devi restituire alla **compagnia** il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.

Quando richiedi la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l'impresa ti consegna nuovamente i documenti assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire la scadenza della polizza e a regolare il **premio**, a volte secondo la tariffa in vigore in quel momento.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l'impresa ti deve avvisare, fornendoti le informazioni relative al premio e all'attestato di rischio.

Se non ne richiedi la riattivazione nel termine massimo previsto, il contratto si scioglie. Hai comunque diritto di conservare la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito qualora assicurati presso la stessa o altra compagnia il medesimo veicolo entro 5 anni dalla scadenza del contratto cui l'attestato si riferisce.

2.2 Conservare la propria classe di merito in caso di acquisto di ulteriore veicolo

Ricorda che ogni volta che una persona fisica, proprietaria di uno o più veicoli già assicurati con **polizza** attiva, acquista un ulteriore veicolo (nuovo o usato) della medesima tipologia, l'impresa (la stessa o un'altra) deve assegnare questo ultimo veicolo alla **CU** risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o su uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con **polizza** attiva.

Analogamente, ogni volta che un componente stabilmente convivente di un nucleo familiare acquista un veicolo, l'impresa (la stessa o un'altra) deve assegnarlo alla classe di merito risultante dall'ultimo attestato di **rischio** conseguito su altro veicolo regolarmente assicurato di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare (a condizione che si tratti della medesima tipologia di veicolo).

2.3 Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo

Ricorda che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, **furto**, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di tua proprietà (o del coniuge in comunione di beni) precedentemente assicurato, puoi richiedere che il relativo contratto di assicurazione r.c. auto sia reso valido per altro veicolo della medesima categoria di tua proprietà. In tal caso la stessa **impresa** (o anche un'altra) dovrà classificare il contratto relativo a tale auto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo precedente, purché in corso di validità, mantenendo la medesima **CU**.

Per saperne di più vedi il punto 1.27 "Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio".

Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di proprietà la classe **CU** relativa ad altro veicolo di tua proprietà consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l'impresa (la stessa o anche un'altra) dovrà inserire quest'ultimo nella **CU 14** nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.

2.4 Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dalla tua compagnia: le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia l'importo dei sinistri con responsabilità principale del conducente (per saperne di più vedi il punto 1.15 "Cos'è il *bonus malus*"), rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto (per saperne di più vedi il punto 2.6 "Cosa fare per... Richiedere il risarcimento"), quando siano pagati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se passi ad altra compagnia.

Questa è un'opportunità importante, da utilizzare nei casi di sinistri con responsabilità principale del conducente di modesta entità, poiché ti consente di evitare il *malus* e la conseguente maggiorazione di premio.

Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.

In caso di presenza della suddetta condizione contrattuale, l'avviso che l'impresa deve trasmetterti almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. sinistri con responsabilità principale del conducente rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
 - numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
 - modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/punto vendita/*call center*, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP S.p.A. (www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it) l'ammontare dell'importo pagato. La **Stanza di compensazione** ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
 - classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
 - dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;

- b. sinistri con responsabilità principale del conducente non rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
- numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
 - classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
 - dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.

Per saperne di più vedi il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell'IVASS.

2.5 Denunciare un sinistro

Ricorda che hai l'obbligo di informare per iscritto la tua **compagnia** nel caso tu abbia subito o provocato un **incidente** stradale; la compilazione e consegna all'impresa del modulo di **denuncia** (modulo blu di constatazione amichevole) rende più facile adempiere a tale obbligo.

È tuo interesse informare la compagnia anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa).

In base al contratto r.c. auto la **compagnia** è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di **sinistro** non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione del sinistro stesso con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.

Sul sito *internet* delle compagnie puoi trovare l'elenco dei Centri di liquidazione sinistri.

2.6 Richiedere il risarcimento

Chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale ha diritto di ottenere il **risarcimento**. Esistono due diverse procedure: quella ordinaria e quella di risarcimento diretto, applicabili alternativamente in presenza di determinate condizioni.

Fai molta attenzione! Il **risarcimento diretto** prevede che tu faccia richiesta di risarcimento alla tua compagnia e si applica nei seguenti casi:

- l'**incidente** deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
- se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest'ultimo deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13 febbraio 2012;
- se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La **procedura di risarcimento diretto** si applica anche se sul tuo o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone (trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

Per ottenere il **risarcimento** nei termini indicati dal Codice delle Assicurazioni (per saperne di più vedi il punto 2.6.1 "I tempi per ottenere il risarcimento") è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti alla tua compagnia, che è tenuta a fornirti tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.

La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla tua compagnia oppure inviata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

In tutti gli altri casi si applica, invece, la **procedura ordinaria** che prevede che tu faccia richiesta di risarcimento, con le stesse modalità sopra descritte, alla compagnia del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente:

si tratta delle ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all'estero o in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità ("lesioni gravi").

Ricorda che, se disponi di testimoni a tuo favore, devi comunicarlo nel primo atto di denuncia del sinistro o di richiesta di risarcimento, pena la non ammissibilità della prova in un eventuale futuro giudizio.

In caso di **sinistro** con veicolo non assicurato o non identificato dovrai formulare la tua richiesta all'impresa designata (in base al luogo di accadimento del sinistro) ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso **CONSAP S.p.A.** (www.consap.it). L'elenco delle imprese designate lo puoi trovare nello stesso sito della CONSAP.

Il **Codice delle Assicurazioni** prevede inoltre che se in un **sinistro** un terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di **risarcimento** alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (90 giorni) fino all'importo del massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

2.6.1 I tempi per ottenere il risarcimento

Nel risarcimento diretto, a seguito di richiesta di risarcimento, la tua impresa è obbligata a proporti un'offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, entro il termine massimo di 60 giorni per i danni alle cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di lesioni o decesso del danneggiato.

Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI o modulo blu), ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Gli stessi termini valgono anche per la procedura ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa di controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.

L'impresa può non formulare nei termini l'offerta nel solo caso di approfondimenti necessari a fini antifrode.

In riferimento al termine previsto per l'offerta di risarcimento in caso di lesioni alla persona, ricorda che i 90 giorni decorrono dalla presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Se la tua richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, l'impresa è invece tenuta ad informarti entro 30 giorni, richiedendoti di fornire le informazioni integrative.

L'identificazione di eventuali testimoni citati nella denuncia deve esserti richiesta entro 60 giorni e avrai altri 60 giorni di tempo per fornire riscontro.

Una volta pervenuti all'impresa gli elementi essenziali che ti ha richiesto, riprendono a decorrere i termini per la formulazione/diniego dell'offerta risarcitoria.

Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, la compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento tassativamente entro i successivi 15 giorni.

2.7 Richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri

1) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata A/R all'Ufficio Centrale Italiano.

Per ulteriori informazioni su questo punto, consulta il sito *internet* UCI all'indirizzo: www.ucimi.it.

2) Incidenti all'estero con veicoli esteri

Se durante un viaggio all'estero, in uno dei **Paesi del Sistema Carta Verde** (consulta l'elenco a pagina 34), sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli **Stati dello Spazio Economico Europeo** (consulta l'elenco a pagina 34), per richiedere il risarcimento dei danni subiti puoi inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata A/R al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del sinistro.


Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante ("mandatario"), invia una richiesta a CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione italiano - al numero di

fax: 06.85796270, o all'indirizzo e-mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro, oltre alle generalità del soggetto danneggiato, data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Per saperne di più
consulta il sito di
CONSAP S.p.A.
www.consap.it

NOTA BENE:

Se l'**incidente** è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, non è possibile applicare la procedura sopra indicata. In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della **Carta Verde**, la **richiesta di risarcimento** potrà essere indirizzata all'**impresa** di assicurazione del responsabile del **sinistro** oppure al *Bureau* nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento (gli indirizzi dei vari *Bureaux* sono indicati nel sito *internet* dell'UCI).



Elenco dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde:

Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia, Montenegro; Repubblica Slovacca; Russia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria.

Stati dello Spazio Economico Europeo:

I Paesi membri dell'Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

2.8 Accedere al proprio Fascicolo di sinistro

Se sei contraente, assicurato o danneggiato hai diritto di accedere ed estrarre copia degli atti contenuti nel Fascicolo dei sinistri in cui sei stato coinvolto, ma solo con riferimento ai dati riguardanti la tua persona (ad esempio denunce e richieste di risarcimento; rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; dichiarazioni testimoniali sulle modalità del **sinistro** con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni; perizie dei danni materiali; perizie medico-legali relative alla tua persona; preventivi e fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; quietanze di liquidazione).

Se gli atti predetti, o comunque una parte di essi, sono relativi a persone diverse e la loro conoscenza è necessaria per curare o difendere tuoi interessi giuridici, potrai egualmente accedervi ma in una forma attenuata, prendendone cioè solo visione senza estrarne copia. Sono invece del tutto escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a terzi.

Puoi esercitare il diritto di accesso dal momento in cui ricevi comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali l'**impresa** non ritiene di fare offerta.

In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, potrai esercitare l'accesso:

- decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'impresa della **richiesta di risarcimento**, se si tratta di danni a cose e se il modulo di **denuncia** (modulo blu di constatazione amichevole) è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della **richiesta di risarcimento**, se si tratta di danni a cose;
- decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della **richiesta di risarcimento**, se il **sinistro** ha causato lesioni personali o il decesso.

In ogni caso puoi esercitare il diritto di accesso decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa della richiesta di accesso.

La richiesta di accesso deve essere redatta per iscritto e inviata (a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, o mediante consegna a mano) alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del **sinistro**, ovvero al punto vendita presso il quale hai concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.



Nella richiesta di accesso devi indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento a un tuo interesse personale e concreto. In mancanza di tali elementi, sei comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Alla richiesta di accesso devi allegare copia di un tuo documento di identità e in caso di delega anche copia di un documento d'identità del delegato.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione l'**impresa** deve comunicarti:

- l'irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti (in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta);
- il rifiuto o la limitazione dell'accesso, indicando i motivi per i quali l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato;
- l'accoglimento della richiesta di accesso con l'indicazione del responsabile, dell'ufficio dove poter effettuare l'accesso, nonché l'indicazione di un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro 60 giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, il richiedente può inoltrare reclamo all'IVASS.

Per saperne di più vedi il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008 (presente nel sito dell'IVASS nell'area "Normativa", all'interno della sezione "Normativa Secondaria non emanata dall'IVASS", nella sottosezione relativa alla "R.C.Auto").

Al numero verde 800-486661 è attivo il *Contact Center* Consumatori dell'IVASS (che opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30) per fornirti informazioni ed assistenza, anche sullo stato di trattazione del tuo reclamo presentato all'Istituto.

COME PRESENTARE RECLAMO

Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato con un'impresa di assicurazione italiana o estera operante in Italia puoi presentare un reclamo.

Per saperne di più consulta la Guida pratica IVASS n. 4 "Presentazione dei Reclami" oppure consulta la "Guida ai Reclami" sul sito dell'IVASS.



MINI GLOSSARIO

CARTA VERDE

Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base a regole univoche previste dall'allegato 2 al Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell'IVASS. Consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna impresa, assegnate sulla base di una propria scala di valori.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (CAP)

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

CONSAP S.P.A.

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. È la società che gestisce i servizi su concessione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e presso la quale è istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

DENUNCIA (DI UN SINISTRO)

La comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che abbia danneggiato o coinvolto il veicolo assicurato, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 Codice Penale.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

IMPRESA/ASSICURATORE/COMPAGNIA

L'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto nonché l'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) abilitata ad esercitare in Italia la r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

INCIDENTE

Qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quali collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'assicurato.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IVASS (GIÀ ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135.

LOCATARIO

L'utilizzatore del veicolo, affidatogli in locazione finanziaria o in *leasing*, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato ed è costituito dal Modulo di polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde e dal Fascicolo Informativo.

P.R.A.

Il Pubblico Registro Automobilistico (o altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. È gestito dall'Automobile Club Italia (ACI).

PREMIO

Il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Nell'assicurazione r.c. auto il premio è stabilito dalle compagnie in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La comunicazione scritta, effettuata ai sensi degli artt. 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro, cioè il fatto dannoso.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

STANZA DI COMPENSAZIONE

L'ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle imprese nella gestione dei sinistri in regime di risarcimento diretto.

VEICOLO

Il mezzo di trasporto ad uso privato che viene identificato dal numero di targa.



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI

Società Cooperativa Via V. Alfieri - 87036 -

Rende (CS) Tel. : + 39 0984.841811 - Fax: + 39 0984.841805 Sito web:

www.mediocrati.it - Email:

credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
con capogruppo

Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società
partecipante al Gruppo IVA

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV.

Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062 Iscritta all'Albo delle società
cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo
Nazionale di
Garanzia.

